

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno
(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1992

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province

ONOREVOLI SENATORI. — Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha stabilito il procedimento per la costituzione delle autorità metropolitane, affidando alla regione il momento della delimitazione delle aree e del riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i comuni in essa ricompresi ed al Governo l'emanazione di decreti legislativi per la costituzione formale dei nuovi enti.

Per l'uno e l'altro adempimento, la legge n. 142 ha fissato precisi termini, subordinando l'iniziativa governativa alla preventiva definizione degli adempimenti regionali.

La complessità obiettiva delle scelte affidate alla regione, presupponenti l'aggregazione di una comune volontà progettuale

all'interno di una varietà oltremodo ampia di soggetti istituzionali, non ha consentito, nella maggior parte dei casi, il rispetto da parte delle regioni del termine fissato per la delimitazione.

A tal fine con l'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, si è provveduto a prorogare al 13 giugno 1992 il termine per la delimitazione delle aree metropolitane. Tale proroga, costituzionalmente corretta in quanto compresa nel periodo di vigenza del provvedimento d'urgenza, può assumere una maggiore ampiezza in relazione allo strumento del disegno di legge ora prescelto.

Pertanto si potrebbe procedere ad una proroga, che appare congruo fissare al 31

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dicembre 1992 mentre per quanto concerne la delega al Governo all'emanazione dei decreti legislativi di costituzione delle autorità metropolitane una dilazione di un anno appare sufficiente in quanto scadrebbe il 13 giugno 1993.

In pari tempo si rende necessario prorogare ugualmente per la durata di un anno il termine di esercizio della delega legislativa conferita dall'articolo 63 della legge n. 142 del 1990 al Governo per la costituzione di nuove province, sia in correlazione allo slittamento dei termini per la costituzione delle autorità metropolitane, che in relazione all'opportunità di consentire una ulterio-

re riflessione sulle procedure istitutive di nuove province attivate nei termini fissati dal comma 2 del richiamato articolo 63, ma non ancora definite nella prima fase di attuazione delle delega.

Allo scopo è stato predisposto l'articolo unico della presente iniziativa che recepisce, altresì, le indicazioni già maturate in sede parlamentare nel decorso mese di febbraio allorchè, in sede di esame della prima edizione del provvedimento d'urgenza per la proroga dei termini legislativi (atto Senato n. 3140), la 1ª Commissione del Senato ebbe ad approvare una analoga disposizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga di termini della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 31 dicembre 1992.

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 13 giugno 1993.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 13 giugno 1993.